

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

---

### COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF (2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/CGF – RIUNIONE DEL 31 AGOSTO 2007

#### Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Iadecola Avv. Gianfranco – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Assistita per quanto di competenza dalla Segreteria.

- 1. RICORSO DEL FUSSBALLCLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/MEZZOCORONA DEL 22.8.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 12/CIIt del 23.8.2007).

Con atto in data 24.8.2007 la Società “Fussball Club Sudtirol S.r.l.”, avente sede in Bressanone, propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata con Com. Uff. n. 12/CIIt del 23.8.2007, con la quale – in relazione alla gara (valida per la Coppa Italia Serie C) Sudtirol-Mezzocorona, che avrebbe dovuto svolgersi in Bressanone il 22.8.2007, ma poi non disputatasi per la mancata presentazione in campo della società Sudtirol – veniva inflitta, ad essa reclamante, la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché irrogata l’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica.

Spiega la società Sudtirol che, a causa dello stato di inagibilità dello stadio comunale di Bressanone, essa, durante tutte ed otto le stagioni sportive di iscrizione al campionato di Serie C2, era stata sempre autorizzata dagli Uffici Federali competenti a disputare le proprie gare casalinghe nello Stadio “Druso” di Bolzano. Protraendosi l’inagibilità dello stadio di Bressanone, la ricorrente medesima ha presentato la domanda di iscrizione alla corrente stagione sportiva 2007-2008, ancora indicando nel censimento (foglio-notizie) esclusivamente lo stadio “Druso” di Bolzano come quello in cui svolgere le gare interne, ed allegando la relativa dichiarazione di disponibilità del sindaco di Bolzano.

Aggiunge, però, la reclamante che il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C, nella riunione del 30.6.2007, rilevando il mancato deposito da parte di essa Sudtirol della

dichiarazione di disponibilità del campo di gioco nella città ove ha sede, deliberava di ritenere la non iscrivibilità della Sudtiroil per la stagione sportiva 2007-2008.

Accadeva peraltro che il Consiglio Federale, da parte sua, con provvedimento in data 19.7.2007, ammetteva la Sudtiroil alla stagione sportiva 2007-2008 di Serie C2, approvando la domanda di iscrizione dalla stessa presentata in cui era presente la indicazione del solo Stadio "Druso" di Bolzano quale stadio "casalingo": in tal modo, "disattendendo e superando" le menzionate determinazioni della Lega Professionisti Serie C.

Senonché, inopinatamente - aggiunge la società -, la Lega Professionisti Serie C, nonostante il deliberato del Consiglio Federale appena citato - che evidentemente valeva anche come reiterazione dell'autorizzazione alla Sudtiroil a disputare le gare casalinghe presso lo stadio di Bolzano - comunicava in data 18.8.2007 ad essa Sudtiroil che la gara del 22.8.2007 (Sudtiroil - Mezzocorona), di cui sopra si è detto, si disputasse presso lo Stadio comunale di Bressanone (ciò ribadendo la Lega Professionisti Serie C nel Com. Uff. n. 8/Cl, pubblicato in data 20.8.2007 e relativo a pregressa richiesta di modifica di orario).

A tal punto, la società Sudtiroil, con missiva del 20.8.2007, rappresentava alla F.I.G.C., alla Lega Professionisti Serie C ed alla Soc. Mezzocorona, che l'indicazione dell'impianto di Bressanone risultava in contrasto con il ricordato deliberato del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 19.7.2007, e pertanto ritenendo che tale indicazione fosse frutto di errore, confermava espressamente che il giorno 22.8.2007 si sarebbe presentata presso lo Stadio "Druso" di Bolzano per la disputa della gara di Coppa Italia di Serie C in questione.

Conclude, in punto di fatto, la società reclamante che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in senso difforme né dalla F.I.G.C. né dalla Lega Professionisti Serie C, il 22.8.2007 essa si presentava presso l'indicato Stadio di Bolzano per la disputa della gara, ove però non si presentavano né la società avversaria né gli arbitri.

Successivamente apprendeva che il Mezzocorona e la terna arbitrale si erano presentati presso l'impianto di Bressanone, evidentemente seguendo l'indicazione fornita nel citato Com. Uff. n. 8.

Tanto premesso, la società impugnante deduce l'illegittimità del provvedimento punitivo del Giudice Sportivo menzionato in esordio, in quanto atto consequenziale ad altro provvedimento della Lega Professionisti Serie C - quello di cui al Com. Uff. n. 8/Cl in data 20.8.2007 - , affetto da illegittimità perché in contrasto con un deliberato del Consiglio Federale della F.I.G.C., da ritenersi organo alla menzionata Lega sovraordinato; rappresentando, altresì, il proprio stato di incolpevole affidamento -indotto anche dal fatto di non aver ricevuto alcuna controindicazione , in particolare dalla Lega Professionisti Serie C, dopo la sua comunicazione del 20.8.2008- nella effettiva designazione dello stadio "Druso" di Bolzano per la disputa della gara del 22.8.2007, ed allegando, quindi, la piena correttezza e regolarità del comportamento adottato.

Conclude con la richiesta di annullamento, da parte di questa C.G.F., del provvedimento del Giudice Sportivo menzionato in esordio e delle sanzioni del medesimo irrogate, disponendosi altresì la disputa della gara di cui si tratta presso lo stadio "Druso" di Bolzano.

Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e debba essere accolto, nei sensi appresso indicati.

Tutte le particolarità che contraddistinguono lo specifico caso in esame, e che bene si evidenziano dalla sequela dei fatti di cui, a ragione, si è inteso dare conto in modo dettagliato, orientano infatti, univocamente e ragionevolmente, per un giudizio di riconoscimento di una condizione di affidamento, effettivamente incolpevole, della società impugnante nel giungere alla determinazione di disputare la gara del 22.8.2007 presso lo Stadio di Bolzano e nel comportamento conseguente.

Ripercorrendo, per tratti essenziali, le circostanze del fatto, risulterebbe invero assai difficile esigere dalla società Sudtiroil, nella situazione che in concreto si era venuta configurando, un atteggiamento diverso da quello assunto, che era inevitabilmente condizionato da due fattori, unidirezionalmente convergenti verso l'individuazione dello Stadio di Bolzano come quello in cui disputare la gara in questione:

- da un lato, ed anzitutto, il provvedimento del Consiglio Federale del 19.7.2007, che, andando di diverso avviso rispetto al menzionato divisamento (di non iscrizione) della Lega Professionisti

Serie C in data 30.6.2007, accoglieva senza riserva alcuna la domanda di iscrizione della società al campionato di Serie C2 per la stagione 2007-2008, cui era allegato – costituendone parte integrante – il foglio di censimento con la indicazione dello Stadio bolzanino quale campo di gioco per le proprie gare casalinghe (e ciò stante la perdurante – ed ormai pluriennale – inagibilità dello Stadio di Bressanone); provvedimento seguito, peraltro, in pari data dalla presa d'atto formale, da parte del Consiglio Direttivo di Lega, delle società ammesse dal Consiglio Federale, ai fini della formazione dei gironi (Com. Uff. n. 11 del 19.7.07);

- dall'altro, la mancata ricezione da parte della società reclamante di qualsiasi diversa indicazione da parte dei destinatari della già citata comunicazione (che non veniva in effetti in alcun modo riscontrata né dalla Federazione né, soprattutto, dalla Lega Professionisti Serie C) con cui la stessa, in data 20.8.2007, non appena conosciuta la decisione della Lega Professionisti Serie C di far disputare la gara in Bressanone, rappresentava in modo chiaro la propria volontà di presentarsi viceversa presso lo Stadio "Druso" di Bolzano, adeguandosi a quanto comunicato al Consiglio Federale.

Orbene, sembra alla Corte che i due elementi circostanziali appena sinteticamente richiamati abbiano del tutto ragionevolmente potuto determinare, nella prospettiva valutativa della società Sudtirol, una condizione soggettiva di affidamento nella correttezza della propria scelta di disputare la gara con il Mezzocorona in Bolzano. E si tratta di un affidamento da ritenersi giustificato ed incolpevole, anche perché la reclamante, che pure era già in possesso di un sia pur implicito provvedimento autorizzatorio dell'autorità di "vertice", ossia del Consiglio Federale (allo svolgimento presso lo Stadio di Bolzano delle gare interne e quindi circa il prosieguo della propria posizione derogatoria), non ha mancato di sottoporre nuovamente la questione – come sostanzialmente fatto con la ricordata missiva del 20.8.2007 – all'attenzione degli organi federali e della Lega Professionisti Serie C (sia pure ivi manifestando anche le proprie valutazioni ed intenzioni), senza peraltro ricevere né rilievi né indicazioni di sorta; in tal modo davvero mostrando, in ultima analisi, di non volersi comunque sottrarre ai precetti degli organi federali.

Tutto ciò premesso, attesa la peculiarità del caso specifico (in particolare l'indicazione di un unico impianto omologato di cui la Federazione ha preso atto), e peraltro del tutto impregiudicate le prerogative e competenze della detta Lega, si ritiene che all'accoglimento del ricorso per i motivi sopraindicati, e quindi all'annullamento della sanzioni inflitte in prime cure, debba parimenti di necessità conseguire, in questo caso, la disputa della gara in argomento presso l'indicato impianto di Bolzano, secondo le modalità da fissarsi a cura della competente Lega.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirol S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l'effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni irrogate, nonché dispone la disputa della gara a fianco indicata presso il campo "Druso" di Bolzano in data e orario da fissarsi da parte della competente Lega.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL’A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MEMMO MASSIMILIANO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 6/C del 21.8.2007)

La A.C. Monopoli ha tempestivamente proposto ricorso avverso il La A. C. Monopoli ha tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

Sostiene la società ricorrente che le espressioni rivolte dal calciatore all’arbitro durante la gara Martina-Monopoli del 28.8.2007 dovrebbero essere valutate come manifestazioni di stizza spontanea senza alcun contenuto offensivo o ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

Osserva questa Corte che l’art. 19, comma 4, C.G.S. prevede la squalifica per 2 giornate per i calciatori che si rendano responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Ora il calciatore Memmo Massimiliano si è rivolto all’arbitro, con espressione certamente irriguardosa.

E’ vero che la norma innanzi citata ammette la possibilità di ridurre o aumentare la pena edittale in caso rispettivamente di circostanze attenuanti o di circostanze aggravanti, ma nel caso in esame queste circostanze non ricorrono né possono considerarsi tali la singolarità dell’episodio e l’assenza di intenti minacciosi o offensivi, invocati nel ricorso come attenuanti, perché tali profili se esistenti costituirebbero, se del caso, aggravanti e la loro assenza non può quindi valere come attenuante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monopoli di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 5 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete